

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Codice del Terzo Settore**"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE CECILIA ORIA ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (la "**Fondazione**").

1.2 Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo "ETS" solo dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("**RUNTS**").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Torino.

2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3 La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Scopo e attività di interesse generale

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore della ricerca scientifica ed opera senza fini di lucro supportando progetti gestiti da enti di ricerca, ospedali od università, al fine della prevenzione, della diagnosi e della cura di patologie oncologiche pediatriche.

La Fondazione ha inoltre, tra gli obiettivi, il sostegno e l'organizzazione di iniziative volte ad inserire i bambini e/o adolescenti malati in progetti artistici al fine di far loro vivere momenti di gioia ed avvicinarli al mondo dell'arte.

La collaborazione con musei, fondazioni per l'arte e centri culturali consente di

organizzare incontri con gli artisti, laboratori, visite alle mostre e realizzazione di elaborati da parte dei bambini e/o adolescenti affetti da patologie oncologiche.

3.2 Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi delle prestazioni di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- a) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore;**
- b) **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore;**
- c) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;**
- d) **organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;**
- e) **erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.**

3.3 Più nel dettaglio, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, potrà: a) promuovere iniziative aventi contenuto artistico, culturale, scientifico, musicale, sportivo, ludico e ricreativo; b) curare la redazione e la diffusione di

pubblicazioni e riviste; c) promuovere e sostenere attività di volontariato, a favore di bambini e/o adolescenti affetti da patologie oncologiche o croniche gravi.

3.4 Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può collaborare con enti, associazioni, società, sia pubbliche sia private, sia nazionali sia internazionali, e con persone che, operando nel mondo della cultura, della ricerca e della medicina si pongano finalità compatibili con quelle della Fondazione stessa. Essa può altresì aderire ad altri enti di diritto privato, sia nazionali sia internazionali, che abbiano finalità compatibili e sinergiche con quelle della Fondazione stessa.

Articolo 4 - Attività diverse

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo scopo principale. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente Statuto.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio e entrate - divieto di distribuzione degli utili

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal patrimonio minimo di legge;
2. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa, e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a incremento del patrimonio;
3. dall'eventuale avanzo di gestione dell'esercizio;
4. dai fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

6.2 La Fondazione trae le proprie risorse:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
2. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
3. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
4. dagli eventuali avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
5. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3;
6. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse;
7. dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

6.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

6.5 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice

del Terzo Settore.

Articolo 7 - Organi e cariche della Fondazione

Sono organi e cariche della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

È inoltre possibile l'attribuzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di cariche onorarie.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati secondo le modalità di cui infra.

8.2 Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi - a eccezione del Presidente che dura in carica 5 (cinque) esercizi - con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica e possono essere riconfermati senza limiti.

8.3 Entro il 31 gennaio dell'anno in cui viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione uscente l'elenco dei candidati a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione uscente, nel rispetto della procedura di cui al comma che precede, nomina i nuovi amministratori, il Presidente e il

Vicepresidente con le maggioranze di cui al successivo articolo 9.

In ogni caso, gli amministratori uscenti si ritengono prorogati fintanto che non si sia provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

8.5 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Amministratore, lo stesso è sostituito dai restanti membri del Consiglio di Amministrazione in carica, previa designazione del candidato ovvero dei candidati da parte del Presidente, con deliberazione assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno. Gli atti delegati a eventuali comitati devono essere ratificati successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

8.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione, quale che sia la carica ricoperta, svolgono la loro attività a titolo gratuito; gli stessi hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, inoltre, il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisore legale dei conti nel rispetto della vigente normativa.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione provvede, se del caso e nei limiti e alle condizioni di legge, alle modifiche del presente Statuto nonché a deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

8.10 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale.

Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

9.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono comunque validamente costituite se sono presenti tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

9.3 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

9.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

9.5 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di colui che presiede la riunione.

9.6 Devono essere approvate da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente Statuto e la nomina del Presidente e del Vicepresidente mentre le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione della Fondazione, la conseguente nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio della Fondazione medesima devono essere approvate da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

9.7 Nelle deliberazioni aventi a oggetto la revoca di un consigliere, quest'ultimo

non prende parte alla votazione.

9.8 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

9.9 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo nominato - ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge - nonché trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – Presidente e Vicepresidente

10.1 Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

10.2 Il Presidente della Fondazione:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché a curare i rapporti con le persone giuridiche pubbliche e private.

10.3 Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare, nelle forme di legge, procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

10.4 Il Vicepresidente dura in carica per un periodo non superiore alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

10.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11 – Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revoca, il Segretario, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

Articolo 12 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 13 - Bilancio preventivo

13.1 Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, le attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

13.2 Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell'esercizio precedente quello di riferimento.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

14.1 Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

14.2 Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini stabiliti per il bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta, nelle forme stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore eventualmente

svolte.

Articolo 15 - Organo di Controllo

15.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da 3 (tre) membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

15.2 L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca dei suoi membri, i quali possono essere rinominati, fatti salvi i limiti di legge.

15.3 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.4 In caso di Organo di Controllo collegiale, le riunioni dello stesso sono convocate dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono presiedute dal Presidente del Collegio.

15.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina del Revisore legale dei conti, come previsto dal successivo articolo 16. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.6 L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

15.7 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la Fondazione provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro con le stesse modalità previste per la nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 17 - Estinzione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, accertatene le condizioni, può deliberare l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali nominano, sempre all'unanimità, uno o

più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone, se del caso, anche il relativo compenso.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 - Norme finali

La Fondazione è soggetta alla legge italiana e per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge italiana di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Fabrizio ORIA

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di tredici pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 29 ottobre 2025, repertorio n. 89.409/20.365, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 12 novembre 2025 al n. 57966 Serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 642/72.

Torino, il giorno 12 novembre 2025